

ORDINANZA

n. 09 del 04.04.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA
PER EMERGENZA COVIT-19

IL SINDACO

VISTI

- il DL 6/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.655 del 25 marzo 2020 ad oggetto" Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

DATO ATTO CHE

- la circolare del Ministero della Salute 0011285-01/04/2020-D ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia CODIV 19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" che definisce le seguenti linee direttrici per fronteggiare l'emergenza in atto nell'ambito della polizia mortuaria:
 - identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre;
 - evitare le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio, potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all'evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione;

VISTI INOLTRE

i D.P.C.M. del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020 contenenti le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATO CHE

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
- in attuazione delle disposizioni di cui sopra, vanno evitati assembramenti di persone in occasione del seppellimento delle salme e pericoli per la salute dei cittadini;

PRECISATO CHE

il rispetto delle disposizioni e delle circolari richiamate sopra impone, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da COVID -19, di adottare misure legate alla gestione dei servizi cimiteriali e delle funzioni di polizia mortuaria, anche avendo riguardo alle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza in atto;

RICHIAMATI

- il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;
- le "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. del 09/11/2017;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990 e s.m.i.
- il Regolamento Cimiteriale Comunale DEL Comune di Bisuschio e s.m.i.;

VISTI

gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- A far data dall'adozione del presente atto e fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- 2. La riduzione del periodo di osservazione dei cadaveri nei casi di infezione da COVID-19, stabilendolo in 15 ore ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- 3. La prosecuzione della chiusura al pubblico dei cimiteri ubicati nel territorio comunale, ferma restando la gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;
- 4. <u>è consentito, al momento del ricevimento del feretro, l'accesso ai cimiteri comunali soltanto ai parenti di primo grado e agli affini (genitori, figli, fratelli e coniuge/convivente) per il tempo strettamente necessario ad assistere all'inumazione o tumulazione della salma;</u>
- **5.** La ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni di cui al punto 3) è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle disposizioni e circolari indicate in premessa e delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- **6.** La ditta di cui al punto 4) è tenuta, sotto la propria responsabilità, a vigilare affinchè non si formino assembramenti e sia assicurato il distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali ove necessario;
- 7. Nei locali adibiti alla c.d. "ritualità dell'addio" (sale del commiato) è consentito l'accesso soltanto ai parenti di primo grado e agli affini (genitori, figli, fratelli e coniuge/convivente), con accesso di una persona alla volta e secondo modalità tali da evitare l'assembramento di persone fuori da tali locali e il distanziamento minimo di 1 metro tra le persone (la ditta di cui al punto 4 è tenuta, sotto la propria responsabilità, a vigilare affinchè siano rispettate le presenti prescrizioni);

RACCOMANDA

 alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie di defunti che dovessero risultare positivi al COVID-19 di attivarsi per espletare le pratiche di trasporto e sepoltura immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione della salma e comunque non oltre le 72 ore dal decesso;

DISPONE INOLTRE CHE

- 1. Non sono consentite cerimonie funebri;
- 2. Per tutti i casi in cui vi siano defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di COVID-19:
 - La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro deve avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti;
 - Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati e dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0011285-01/04/2020 e dalle circolari del Ministero della salute in data 22/02/2020, 17/03/2020 e 29/03/2020, nonché dalla normativa e dalle disposizioni e linee guida citate in premessa;
 - Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
 - sono vietati il trasporto 'a cassa aperta', la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento;
 - <u>Dopo l'incassamento il feretro è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente;</u>
 - Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite all'allegato 1 della Circolare del Ministero della Salute 0011285-01/04/2020
- 3. Gli esami autoptici e i riscontri diagnostici devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute 0011285-01/04/2020, cui si fa rinvio anche con riferimento alla riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero;
- 4. L'arrivo di trasporti funebri in cimitero deve essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, per minimizzare l'assembramento di persone, derivante da più sepolture;
- Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza;
- 6. le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie sono rinviate fino al termine dell'emergenza CODIV 19 e,

- qualora strettamente necessarie, devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi;
- 7. E' sospesa, se non strettamente necessaria, ogni attività di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione, ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;
- 8. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria, ricorrendone le condizioni, deve obbligatoriamente essere indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon);
- 9. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero; al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati;
- 10. Per i rifiuti si fa rinvio alla lettera H della alla Circolare del Ministero della Salute 0011285-01/04/2020.

AVVERTE CHE

- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo ogni ulteriore e più grave reato;
- verrà, altresì, applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000;

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione necessari a diffonderne la conoscenza da parte della cittadinanza;
- La presente ordinanza venga comunicata:
 - ALLA PREFETTURA DI VARESE,
 - ALLA QUESTURA DI VARESE,
 - AL COMANDO DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI ARCISATE;
 - AL C.O.C. COMUNALE DI BISUSCHIO;
 - AL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BISUSCHIO;
 - ALLE IMPRESE FUNEBRI ACCREDITATE AD OPERARE SUL TERRITORIO COMUNALE:
 - ALLA DITTA CHE OPERA LE TUMULAZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI BISUSCHIO.

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

- La presente Ordinanza, per le parti in contrasto con il Regolamento Cimiteriale Comunale, sospende l'applicazione del regolamento, fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio a:
 - regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;

- "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. del 09/11/2017;
- circolari del Ministero della Salute in data 01/04/2020, 22/02/2020, 17/03/2020 e 29/03/2020, nonché alla normativa e dalle disposizioni citate in premessa;

IL SINDACO F.to Giovanni Resteghini